

Repertorio numero 43213/13353

VERBALE

di adunanza del Consiglio di Amministrazione della  
"BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Coopera-  
tiva", con sede in Modena, iscritta al Registro Impre-  
se di Modena con il codice fiscale n.01153230360.

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese Registrato a Modena  
di settembre in data 18.9.2014

16-9-2014

al n.11217 serie 1T

Alle ore 15.

esatti Euro 356,00.

In Modena, Via San Carlo n.8/20.

Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto Iscritta nel Registro  
nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede delle Imprese di  
in Modena, è presente il sig.: Modena il 18.9.2014

- CASELLI rag. ETTORE, nato a Maranello (MO) il ven-  
toto ottobre millenovecentoquarantadue (28.10.1942),  
domiciliato per la carica a Modena, Via San Carlo  
n.8/20, presso la sede sociale;

il quale interviene al presente atto non in proprio,  
ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del  
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante  
della società:

- "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Coope-  
rativa", con sede a Modena, via San Carlo n.8/20, ca-

pitale sociale al 31.12.2013 Euro 1.001.482.977 (unmilionequattrocentottantaduemilanovecentosettantasette), iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena con il codice fiscale n.01153230360, e con il n.222528 R.E.A., iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n.4932, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia al n.5387.6, e quindi nell'interesse della società stessa.

Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo il quale, mi dichiara che è stata qui convocata, in questo luogo, in questo giorno e per questa ora, l'adunanza dei componenti il Consiglio di Amministrazione della "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", con sede in Modena, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO :

Parte ordinaria:

... omissis ...

Parte straordinaria:

1) - Fusione per incorporazione, ai sensi dell'art.2505 bis C.C. delle società controllate "BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO - S.p.A.", "BANCA DELLA CAMPANIA - S.p.A." e "BANCA POPOLARE DI RAVENNA - S.p.A."

nella società "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Cooperativa"; deliberazioni inerenti e conseguenti alla fusione.

Il comparente mi richiede di assistere, redigendone pubblico verbale, all'adunanza del Consiglio di Amministrazione della società stessa, per la parte straordinaria.

Al che aderendo io Notaio, sulla base delle dichiarazioni di esso Presidente, dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'adunanza, a norma di statuto e per concorde designazione dei presenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Caselli rag. Ettore, il quale constata e dichiara:

- che la presente adunanza è stata regolarmente convocata mediante avviso scritto spedito a tutti i Consiglieri e ai componenti il Collegio Sindacale in termine utile, a norma di legge e ai sensi dell'art.37 dello statuto sociale;

- che oltre ad esso sig. Caselli rag. Ettore, Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti all'adunanza gli altri Amministratori della Banca sigg.:

- Arru Avv. Antonio Angelo, nato a Cagliari il 1° agosto 1949, domiciliato a Quartu Sant'Elena (CA), Via Sussalari n.2;

	- Bernardini dott. Mara, nata a Modena il 9 ottobre 1957, ivi residente, Via B. Ramazzini n.15;	
	- Boldrini rag. Giosuè, nato a Verucchio (RN) il 31 luglio 1944, domiciliato a Rimini, Via Castellaccio n.28/D, Vice Presidente;	
	- Cicognani dott. ing. Giulio, nato a Imola (BO) il 22 novembre 1947, domiciliato a Casalfiumanese (BO), via Ulivi n.4/A;	
	- Crotti dott. Cristina, nata a Crema il 20 aprile 1966, residente a Crema, Via Alemanio Fino n.9;	
	- Ferrari ing. Pietro, nato a Modena il 10 ottobre 1955, domiciliato a Modena, Via Giovanni Muzzioli n.10;	
	- Gualandri prof. Elisabetta, nata a Modena il 12 giugno 1955, ivi domiciliata, Via delle Costellazioni n.46;	
	- Lucifero avv. Giovampaolo, nato a Roma il 26 aprile 1965, residente a Crotone, Via Eracle n.115;	
	- Lusignani prof. Giuseppe, nato Castell'Arquato (PC) il 5 marzo 1958, domiciliato a Bologna, via Giuseppe Petroni n.36;	
	- Marri dott. Alberto, nato a Modena il 13 agosto 1954, domiciliato a Carpi (MO), Via C. Marx n.164, Vice Presidente;	
	- Masperi Avv. Valeriana Maria, nata ad Argenta (FE) il 4 novembre 1950, domiciliata a Ravenna, Via Mincio	

n.11;

- Mengano Cav. Lav. Giuseppina in Amarelli, nata a Napoli il 2 febbraio 1945, ivi domiciliata, Via C. Console n.3;

- Odorici dott. Luigi, nato a Guiglia il 13 maggio 1947, domiciliato a Modena, Strada Vignolese n.678/5, Vice Presidente;

- Petitto Avv. Daniela, nata a Venticano (AV) il 9 marzo 1969, domiciliata ad Avellino, Parco Abate n.20;

- Rossi rag. Deanna, nata a Modena il 1° maggio 1941, ivi domiciliata, via Carlo Sigonio n.5;

- Tantazzi prof. Angelo, nato a Carrara (MS) l'8 giugno 1939, domiciliato a Bologna, Strada Maggiore n.25;

- Vandelli dott. Alessandro, nato a Modena il 23 febbraio 1959, domiciliato a Modena, Via Ugo da Carpi n.57, Amministratore Delegato;

- che è assente giustificato il Consigliere sig. Montanari dott. Fioravante;

- che sono inoltre presenti i componenti il Collegio Sindacale, sigg.:

- Conti dott. Romano, nato a Bologna il 27 agosto 1948, ivi domiciliato, Via Castiglione n.21, Presidente;

- Baldi dott. Carlo, nato a Reggio Emilia il 29 aprile 1939, ivi domiciliato, Via Dimitrov n.3, Sindaco ef-

fettivo;

- Cacchioli dott. Guglielmo, nato a Parma il 1 giugno

1967, ivi domiciliato, Borgo XX Marzo n.15, Sindaco

effettivo;

- Corradini dott. Fabrizio, nato a Modena il 23 luglio

1961, ivi domiciliato, Via Lodovico Gavioli n.4, Sin-

daco effettivo;

- Ferrari dott. Pier Paolo, nato a Modena il 9 settem-

bre 1959, ivi domiciliato, Stradello Piradello n.10/4,

Sindaco effettivo;

- che sono altresì presenti, in quanto invitati dal

Presidente a partecipare alla riunione, i sigg.:

- Togni rag. Fabrizio, nato a Castellarano (RE) il 26

febbraio 1957, ivi domiciliato, Via Enrico IV° n.7,

Direttore Generale;

- Garavini dott. Eugenio, nato a Modena il ventitrè

novembre millenovecentocinquantotto (23.11.1958), do-

miliato a Savignano sul Panaro, Viale Gramsci n.19,

Vice Direttore Generale;

- Venturini dott. Gian Enrico, nato a Forlimpopoli il

sette novembre millenovecentocinquantasette

(7.11.1957), ivi residente, Via Massi n.52, Vice Di-

rettore Generale e Segretario Generale della Banca;

- Cerfogli dott. Pierpio, nato a Modena il venti ago-

sto millenovecentosessantadue (20.8.1962), domiciliato

a Bomporto, Via Verdetta n.37, Vice Direttore Generale;

- che tutti gli amministratori presenti si trovano nelle condizioni richieste dalla legge per poter intervenire alla presente adunanza e risultano tuttora regolarmente in carica;

- che nessuno degli intervenuti o degli amministratori assenti si è opposto alla discussione per insufficiente conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara pertanto la presente adunanza regolarmente costituita ed atta a validamente deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, a norma di legge e di statuto.

Passando quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda all'adunanza che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27.5.2014, ha deliberato un progetto di fusione per incorporazione delle seguenti società controllate:

- "Banca Popolare del Mezzogiorno - S.p.A.", con sede a Crotone, Via Napoli n.60, capitale sociale Euro 134.970.564 (centotrentaquattromilioninovecentosettantamilacinquecentosessantaquattro), iscritta presso il Registro Imprese di Crotone con il codice fiscale n.02988480790, in seguito per brevità anche denominata "BPMZ";

- "Banca della Campania - S.p.A.", con sede a Napoli,

Via Filangieri n.36, capitale sociale Euro 83.223.210

(ottantatremilioniduecentoventitremiladuecentodieci),

iscritta presso il Registro Imprese di Napoli con il

codice fiscale n.04504971211, in seguito per brevità

anche denominata "BCAM";

- "Banca Popolare di Ravenna - S.p.A.", con sede a Ra-

venna, Via Guerrini n.14, capitale sociale Euro

54.408.631,50 (cinquantaquattromilioniquattrocentoot-

tomilaseicentotrentuno virgola cinquanta), iscritta

presso il Registro Imprese di Ravenna con il codice

fiscale n.00070300397, in seguito per brevità anche

denominata "BPRA";

in "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Coo-

perativa", in seguito per brevità anche denominata

"BPER" o "incorporante", e che analoga delibera è sta-

ta adottata dai Consigli di Amministrazione delle sud-

dette società incorporande rispettivamente in data

21.5.2014, in data 21.5.2014, e in data 22.5.2014.

Il Presidente osserva che la proposta fusione rien-

tra nel più ampio programma di razionalizzazione e

semplificazione della struttura organizzativa e di go-

verno del Gruppo BPER, ed integra quanto già previsto

ed attuato nell'ambito del Piano Industriale

2012-2014, con l'obiettivo di rendere più efficaci le

attività di indirizzo presidio e controllo, nonchè di

conseguire economie di gestione ed un miglioramento dell'efficienza operativa.

Il Presidente fa presente quindi all'adunanza che detto progetto di fusione è stato redatto in forma semplificata, ai sensi dell'art.2505 bis C.C., quale modificato dal D.Leg.vo in data 22.6.2012 n.123, emanato in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2009/109/CE, in quanto la società incorporante "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società cooperativa", con sede a Modena, detiene partecipazioni nel capitale sociale delle società incorporande superiori al 90%, ed inoltre in considerazione del fatto che viene concesso ai soci di minoranza delle società incorporande il diritto di far acquistare le loro azioni dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Egli precisa quindi che in relazione alla proposta fusione non trovano applicazione le disposizioni degli artt.2501 quater, 2501 quinquies, 2501 sexies del Codice Civile, che disciplinano rispettivamente la situazione patrimoniale, la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti, mentre troverà applicazione l'art.2501 septies C.C. limitatamente alla sola documentazione richiesta nell'ambito del procedimento semplificato.

Il Presidente informa i presenti che la proposta fusione è stata previamente autorizzata dalla Banca d'Italia, ai sensi degli artt.57-61 D.Leg.vo n.385/1993, e anche in relazione alle conseguenti modifiche statutarie ai sensi dell'art.56 D.Leg.vo n.385/1993, come risulta da lettera in data 30.7.2014 Prot.n.0767445/2014, indirizzata alla "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società cooperativa", quale Capogruppo.

Il Presidente comunica all'adunanza che il progetto di fusione delle società suddette è stato iscritto per la incorporante presso il Registro Imprese di Modena in data 31.7.2014 e per le società incorporande presso i Registri Imprese di Crotone, Napoli e Ravenna in data 1.8.2014, e quindi la presente adunanza si svolge nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art.2501 ter C.C.

Il Presidente dichiara inoltre e dà atto che presso la sede sociale della società incorporante è rimasto depositato in copia, a far tempo dal 1.8.2014, e quindi durante i trenta giorni che hanno preceduto la presente adunanza, ai sensi dell'art.2501 septies C.C., il progetto di fusione e, limitatamente a quanto richiesto nell'ambito del procedimento di fusione semplificato, la documentazione prevista dall'art.2501

septies, I° comma, C.C., come richiesto ai sensi dell'art.2505 bis, II° comma, C.C., precisandosi in particolare che le situazioni patrimoniali delle quattro società partecipanti alla fusione, riferite alla data del 31.3.2014, sebbene non necessarie in quanto ai sensi dell'art.2505 bis, I° comma, C.C. in caso di fusione semplificata non si applicano le disposizioni dell'art.2501 quater C.C., sono state purtuttavia assunte quali basi di calcolo per la determinazione dei rapporti di cambio.

Il Presidente comunica inoltre ai presenti che in adempimento a quanto prescritto dal Regolamento adottato con delibera CONSOB n.11971/1999 e successive modificazioni, la documentazione prevista dall'art.2501 septies, I° comma, C.C. è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità ivi indicate dandone avviso mediante pubblicazione sul sito "Internet" della banca e con le altre modalità stabilite dalla normativa regolamentare vigente.

Il Presidente dichiara altresì che:

- non sono state validamente presentate richieste di soci ai sensi e per gli effetti dell'art.2505, comma III°, C.C., richiamato dall'art.2505 bis, III° comma, C.C.;
- in relazione a quanto sin qui specificato risultano

rispettati i termini e gli adempimenti del procedimento di fusione;

- per quanto occorrer possa, non sono intervenuti fatti salienti, o sostanziali variazioni, nè sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo fra la data di deposito del progetto di fusione presso la sede della società e la data odierna, ai sensi dell'art.2501 quinquies, III° comma, C.C., quale introdotto dal D.Leg.vo in data 22.6.2012 n.123.

Il Presidente comunica altresì ai presenti, a norma dell'art.2503 bis C.C., che non vi sono al momento in circolazione obbligazioni convertibili emesse dalla società incorporante e dalle società incorporande.

Il Presidente sig. Caselli rag. Ettore illustra quindi ai presenti le modalità di esecuzione della proposta fusione, precisa che essa avverrà per incorporazione, con effetti giuridici e civilistici dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese, ovvero da una data successiva che sarà eventualmente stabilita nell'atto di fusione, ai sensi dell'art.2504 bis, II° comma, C.C., ma con effetti ai fini fiscali e ai fini dell'imputazione delle operazioni delle società incorporande al bilancio della incorporante a decorrere dal primo gen-

naio dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione, così come consentito dall'art.2504 bis C.C..

Il Presidente riferisce che i rapporti di cambio fra le azioni emittende dalla incorporante e le azioni delle società incorporande, sono stati determinati dai rispettivi Consigli di Amministrazione, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 31.3.2014, avvalendosi della consulenza di advisor finanziari indipendenti, anche ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni dei soci receduti, ai sensi dell'art.2437 ter C.C., e del corrispettivo da riconoscere ai soci delle società incorporande che eventualmente esercitassero il diritto di vendita, ai sensi dell'art.2505 bis, I° comma, C.C.

Il Presidente precisa inoltre che la fusione avverrà previo annullamento di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale delle società incorporande, mediante aumento di capitale della società incorporante, con assegnazione ai soci delle incorporande in sede di fusione, (incorporante esclusa), di nuove azioni ordinarie della incorporante in proporzione alle rispettive partecipazioni, e più precisamente secondo i seguenti rapporti di concambio:

- n.1,21 (uno virgola ventuno) azioni ordinarie da no-

nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione ordinaria da nominali Euro 3 (tre) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO - S.p.A.";

- n.1,93 (uno virgola novantatré) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione ordinaria da nominali Euro 3,50 (tre virgola cinquanta) della società incorporanda "BANCA DELLA CAMPANIA - S.p.A.";

- n.2,60 (due virgola sessanta) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione ordinaria da nominali Euro 4,50 (quattro virgola cinquanta) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI RAVENNA - S.p.A.";

precisandosi altresì che le partecipazioni azionarie nel capitale delle incorporande possedute dalla incorporante verranno annullate senza sostituzione e senza concambio, per imputazione contabile.

Il Presidente fa presente inoltre che l'operazione di fusione comporta gli aumenti del capitale sociale della incorporante al servizio della fusione, con determinazione degli ammontari massimi di tali aumenti conseguenti alla fusione per incorporazione in funzione dei sopra determinati rapporti di concambio con le azioni delle società incorporande, il tutto con conse-

guente modifica dell'art.6 del vigente Statuto sociale.

Il Presidente propone pertanto di aumentare il capitale sociale della incorporante al servizio della fusione con emissione di nuove azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna, riservate agli azionisti delle società incorporande in sede di fusione, secondo i sopra indicati rapporti di concambio, in proporzione alle rispettive partecipazioni azionarie, detratte solamente le azioni già possedute dalla incorporante che verranno annullate senza sostituzione e senza concambio, per imputazione contabile, e più precisamente di aumentare il capitale sociale nelle seguenti misure:

- fino ad un importo massimo di Euro 5.029.146 (cinquemilioniventinovemilacentoquarantasei), con emissione di massimo n.1.676.382 (unmilione seicentoseventaseimilatrecentottantadue) azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti di BPMZ diversi dall'incorporante;

- fino ad un importo massimo di Euro 827.637 (ottocentoventisettemilaseicentotrentasette), con emissione di massimo n.275.879 (duecentosettantacinquemilaottocentosettantanove) azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti di BCAM diversi dall'incorporante;

- fino ad un importo massimo di Euro 5.151.018 (cin-

quemilionicentocinquantunomiladiciotto), con emissione di massimo n.1.717.006 (unmilionesettecentodiciassettemilasei) azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti di BPRA diversi dall'incorporante;

il tutto in conformità alle disposizioni contenute nel progetto di fusione e con conseguente modifica dell'art.6 del vigente Statuto sociale, con inserimento dopo l'ultimo capoverso di un nuovo comma, il cui testo è riportato nello Statuto allegato al progetto di fusione e quindi allegato anche al presente verbale.

Il Presidente precisa inoltre che l'entità esatta dei proposti aumenti del capitale sociale di BPER al servizio del concambio potrà essere compiutamente definita solo in un momento successivo e più precisamente:

a) - a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti delle società incorporande, diversi da BPER, in quanto la fusione per incorporazione in una società cooperativa (BPER) determina la trasformazione eterogenea delle società per azioni incorporande e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione, cosicchè spetta agli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti rispetto alla relativa delibera di fusione, il diritto di recesso, per

tutte o parte le azioni possedute, ai sensi dell'art.2437, comma I°, C.C.;

b) - a seguito dell'eventuale esercizio del diritto riconosciuto agli azionisti delle società incorporande, diversi da BPER, di vendere le loro azioni alla incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, in caso di fusione semplificata, ai sensi dell'art.2505 bis, comma I°, C.C..

Il Presidente precisa inoltre che le azioni delle società incorporande che dovessero essere acquisite da BPER a seguito del procedimento di recesso di soci delle medesime, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e di prelazione, ai sensi dell'art.2437 e ss. C.C., e a seguito del diritto di vendita di cui all'art.2505 bis, comma I°, C.C., verranno tutte annullate senza sostituzione e senza concambio, per imputazione contabile.

Circa poi le modalità di assegnazione delle azioni dell'incorporante a favore degli azionisti delle società incorporande, il Presidente ricorda che con la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di fusione in data 27.5.2014, la "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", tenuto conto di quanto previsto dall'art.2529

C.C. in tema di società cooperative, ha autorizzato, ai sensi dell'art.17 dello Statuto, il ricollocamento delle azioni proprie detenute in portafoglio a favore degli azionisti delle società incorporande, vincolandole in primo luogo al soddisfacimento di coloro che eventualmente esercitassero il diritto di opzione e prelazione nell'ambito del procedimento di liquidazione delle azioni dei soci receduti ex art.2437 quater C.C., e inoltre, qualora ne ricorrano le condizioni, utilizzandole anche nelle operazioni di concambio mediante assegnazione agli azionisti delle società incorporande.

Il Presidente precisa altresì che qualora in applicazione dei rapporti di cambio spettasse agli azionisti delle società incorporande il diritto di ricevere un numero non intero di azioni BPER, l'incorporante procederà alla consegna di azioni BPER fino a concorrenza del numero intero inferiore ad essi spettante e riconoscerà quindi ai medesimi azionisti, anche per il tramite degli Intermediari Depositari, il controvalore dei diritti frazionari loro spettanti sulla base del prezzo ufficiale delle azioni BPER alla data di consegna, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Il Presidente ricorda inoltre che gli azionisti legittimati all'esercizio del diritto di recesso ai sen-

si dell'art.2437, comma I°, C.C., potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita alla rispettiva incorporanda entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria della incorporanda medesima di approvazione della fusione.

L'efficacia dell'eventuale recesso esercitato dagli azionisti delle società incorporande aventi diritto, nonchè il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sono subordinati all'efficacia delle rispettive fusioni e pertanto il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla decorrenza degli effetti civilistici delle rispettive fusioni, e in ogni caso entro i termini di cui all'art.2437 quater C.C.

A tal fine il Presidente segnala che il valore di liquidazione delle azioni BPMZ, BCAM e BPRA è stato determinato, ai sensi dell'art.2437 ter, comma II°, C.C., dai rispettivi Consigli di Amministrazione, sentito il parere dei Collegi sindacali e della società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A.", con sede in Milano, Via Monte Rosa n.91, in Euro 9,20 (nove virgola venti) per ogni azione BPMZ, in Euro 16,80

(sedici virgola ottanta) per ogni azione BCAM e in Euro 21,80 (ventuno virgola ottanta) per ogni azione BPRA, precisandosi altresì che la determinazione di tali valori si è basata sull'applicazione di metodi di valutazione comunemente accettati dalla prassi e dalla dottrina professionale ed in particolare il "Dividend Discount Model" "DDM", nella variante dell'"Excess Capital Method", e i Multipli di Borsa "Comparable Pricing Analysis".

Il Presidente dichiara inoltre che qualora uno o più azionisti aventi diritto di recesso esercitassero tale diritto, il procedimento di liquidazione si svolgerà ai sensi dell'art.2437 quater C.C., con il deposito e la pubblicazione dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni dei soci receduti presso i competenti Registri delle Imprese, e nel frattempo le azioni delle società incorporande per le quali venisse esercitato il recesso saranno inalienabili sino all'esito del procedimento di liquidazione.

In considerazione di quanto sopra, il Presidente dà atto che con la suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27.5.2014, BPER ha dichiarato la propria volontà di esercitare il diritto di opzione, nonchè di prelazione, su tutte le azioni che rimanesero eventualmente inopstate all'esito della suddetta

offerta in opzione e prelazione, e inoltre, ove sia consentito dalle disposizioni vigenti e qualora la incorporante avesse in portafoglio un numero di azioni proprie sufficienti, la medesima potrebbe procedere ad acquistare tutte le azioni oggetto di recesso e, unitamente alle incorporande, potrebbe dare efficacia alla fusione anche prima che il procedimento di liquidazione possa essere completato, ai sensi dell'art.2437 quater C.C., qualora quest'ultimo cadesse in data successiva a quella prevista per l'efficacia giuridica della fusione.

A tal fine, come sopra precisato, BPER potrà vincolare le azioni proprie detenute in portafoglio al soddisfacimento di coloro che eventualmente esercitassero il diritto di opzione e prelazione prima o anche dopo la data di efficacia dell'atto di fusione, garantendo comunque a coloro che avessero esercitato tale diritto nell'ambito del procedimento di liquidazione di cui all'art.2437 quater C.C., di ricevere in concambio azioni BPER sulla base dei rapporti di cambio relativi a ciascuna delle società interessate alla fusione.

Egli precisa altresì che i diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni di cui sopra non saranno negoziabili in alcun mercato, anche non regolamentato.

Il Presidente dichiara inoltre che agli azionisti di

BPMZ, BCAM e BPRA, diversi da BPER, viene riconosciuto, ai sensi dell'art.2505 bis, comma I°, C.C., il diritto di vendere alla incorporante, in tutto o in parte, le loro azioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, corrispettivo che, come sopra già precisato, è stato determinato in Euro 9,20 (nove virgola venti) per ogni azione BPMZ, in Euro 16,80 (sedici virgola ottanta) per ogni azione BCAM e in Euro 21,80 (ventuno virgola ottanta) per ogni azione BPRA.

Tale diritto potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà essere spedita alla rispettiva incorporanda entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della fusione.

Il Presidente precisa inoltre che la validità dell'esercizio, da parte dei soci delle società incorporande, del diritto di vendere alla incorporante, in tutto o in parte, le loro azioni, nonché il pagamento del relativo prezzo, sono subordinati alla conclusione del procedimento di fusione, cosicchè tale prezzo sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di vendita e comunque entro la data di efficacia

civilistica della fusione.

Dell'avvenuta iscrizione delle delibere assembleari di BPMZ, BCAM e BPRA presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso riportante anche le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art.2437 bis e ss. C.C., e per l'esercizio del diritto di vendita ai sensi dell'art.2505 bis C.C.

Quindi il Consiglio di Amministrazione dispensa il Presidente dalla lettura del progetto di fusione, nonchè degli altri documenti del procedimento, già ben noti a tutti gli intervenuti.

Il Presidente dà atto che nella proposta operazione di fusione non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.2501 bis C.C. in materia di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, non ricorrendone qui i presupposti e dichiara inoltre che l'operazione di fusione proposta, avendo per oggetto l'aggregazione di più società appartenenti al medesimo Gruppo bancario, non configura fattispecie di concentrazione soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della Legge n.287/1990 ed inoltre il Presidente dà atto che sono state esperite le consultazioni con le rappresentanze sindacali e le associazioni di cate-

goria, ai sensi dell'art.47 della Legge n.428/1990.

Il Presidente mi consegna quindi, perchè siano allegati al presente verbale, i seguenti documenti:

- lettera di autorizzazione alla fusione e alle conseguenti modifiche statutarie, rilasciata dalla Banca d'Italia, che in copia conforme si allega sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura;

- copia del progetto di fusione, con unito lo Statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", dispensatamene la lettura;

- Statuto sociale aggiornato della società incorporante contenente le modifiche al testo dell'art.6, in funzione della proposta fusione, Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "C", dispensatamene la lettura.

Il Presidente dichiara espressamente che la documentazione esibitami è conforme a quanto depositato ai sensi di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale sig. Conti dott. Romano, a nome dell'intero Collegio, dichiara che nulla osta alle deliberazioni in oggetto, ed esprime il suo motivato parere favorevole alle deliberazioni proposte.

Dopo di che, nessuno chiedendo la parola, il Presidente sottopone quindi all'approvazione del Consiglio

di Amministrazione la seguente deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione della Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa:

- udite le proposte del Presidente;

- dato atto e confermato che sono stati effettuati i depositi e gli adempimenti informativi e pubblicitari stabiliti per il procedimento semplificato di fusione, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti;

- preso atto del parere favorevole del Collegio sindacale;

delibera:

1) - di approvare, a norma dell'art.2505 bis, II° comma, C.C., ai sensi dell'art.40 del vigente Statuto sociale, alle condizioni e con le modalità stabilite nel progetto di fusione depositato, iscritto e pubblicato a norma di legge, progetto allegato al presente atto sotto la lettera "B", la fusione per incorporazione delle società controllate "BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO - S.p.A.", con sede a Crotone, capitale sociale Euro 134.970.564 (centotrentaquattromilioninovecentosettantamilacinquecentosessantaquattro)), iscritta presso il Registro Imprese di Crotone con il codice fiscale n.02988480790, "BANCA DELLA CAMPANIA - S.p.A.", con sede a Napoli, capitale sociale Euro

83.223.210 (ottantatremilioniduecentoventitremiladuecentodieci), iscritta presso il Registro Imprese di Napoli con il codice fiscale n.04504971211, e "BANCA POPOLARE DI RAVENNA - S.p.A.", con sede a Ravenna, capitale sociale Euro 54.408.631,50 (cinquantaquattromilioniquattrocentoottomilaseicentotrentuno virgola cinquanta), iscritta presso il Registro Imprese di Ravenna con il codice fiscale n.00070300397, nella società "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", con sede a Modena, iscritta presso il Registro Imprese di Modena con il codice fiscale n.01153230360, mediante incorporazione delle tre società controllate sopracitate nella capogruppo "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", con sede a Modena, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 31.3.2014;

2) - di darsi atto che la fusione avverrà previo annullamento di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale delle società incorporande, mediante aumento di capitale della società incorporante, con assegnazione di nuove azioni ordinarie della incorporante in sede di fusione per i soci delle incorporande, diversi dall'incorporante, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e più precisamente secondo i seguenti rapporti di concambio:

- di n.1,21 (uno virgola ventuno) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione da nominali Euro 3 (tre) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO - S.p.A.";

- di n.1,93 (uno virgola novantatré) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione da nominali Euro 3,50 (tre virgola cinquanta) della società incorporanda "BANCA DELLA CAMPANIA - S.p.A.";

- di n.2,60 (due virgola sessanta) azioni ordinarie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per ogni n.1 (una) azione da nominali Euro 4,50 (quattro virgola cinquanta) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI RAVENNA - S.p.A.",

precisandosi che le azioni delle incorporande possedute dalla incorporante, o comunque ad essa pervenute anche a seguito del recesso di soci delle medesime per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e di prelazione di cui agli artt.2437 e ss. C.C., e a seguito dell'esercizio del diritto di vendita di cui all'art.2505 bis, comma I°, C.C., verranno annullate senza sostituzione e senza concambio, per imputazione contabile;

3) - di aumentare il capitale sociale della società

incorporante in funzione e al servizio della fusione,  
con emissione di nuove azioni ordinarie da nominali  
Euro 3 (tre) cadauna, riservate agli azionisti delle  
società incorporande in sede di fusione, secondo i so-  
pra fissati rapporti di concambio, in proporzione alle  
rispettive partecipazioni azionarie, detratte sola-  
mente le azioni possedute dalla incorporante all'atto  
della fusione, che verranno annullate senza sostitu-  
zione e senza concambio, per imputazione contabile, e  
più precisamente di aumentare il capitale sociale nel-  
le seguenti misure:

- fino ad un importo massimo di Euro 5.029.146 (cin-  
quemilioniventinovemilacentoquarantasei), con emissio-  
ne di massimo n.1.676.382 (unmilione seicentosettanta-  
seimilatrecentottantadue) azioni ordinarie, godimento  
regolare, da assegnare agli azionisti di BPMZ diversi  
dall'incorporante;
- fino ad un importo massimo di Euro 827.637 (ottocen-  
toventisettemilaseicentotrentasette), con emissione di  
massimo n.275.879 (duecentosettantacinquemilaottocen-  
tosettantanove) azioni ordinarie, godimento regolare,  
da assegnare agli azionisti di BCAM diversi dall'in-  
corporante;
- fino ad un importo massimo di Euro 5.151.018 (cin-  
quemilionicentocinquantunomiladiciotto), con emissione

di massimo n.1.717.006 (unmilionesettecentodiciassettemilasei) azioni ordinarie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti di BPRA diversi dall'incorporante;

il tutto in conformità alle disposizioni contenute nel progetto di fusione, con esclusione del diritto di opzione per gli attuali soci della incorporante a norma di legge, e quindi con conseguente modifica dell'art.6 del vigente Statuto sociale;

4) - di modificare conseguentemente l'art.6 del vigente Statuto sociale, con inserimento dopo l'ultimo capoverso di un nuovo comma, il cui testo viene qui di seguito fedelmente riportato:

"11. Il Consiglio di amministrazione, in data 16 settembre 2014, giusta deliberazione risultante da atto pubblico ai sensi dell'art. 2505 bis del Codice Civile, a rogito Notaio Franco Soli di Modena, rep. n.43213, racc. n.13353, nell'approvare il progetto di fusione per incorporazione nella Banca popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. della Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., della Banca della Campania S.p.A. e della Banca Popolare di Ravenna S.p.A., ha deliberato di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 ciascuna, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche

di quelle in circolazione da riservare al servizio del concambio agli azionisti diversi dall'Incorporante di:

(i) Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., sino a massime n.1.676.382 azioni, così per massimi Euro 5.029.146; (ii) Banca della Campania S.p.A, sino a massime n. 275.879 azioni, così per massimi Euro 827.637; (iii) Banca Popolare di Ravenna S.p.A., sino a massime n. 1.717.006 azioni, così per massimi Euro 5.151.018.";

5) - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, sig. Caselli rag. Ettore, e in via disgiunta ai Vice Presidenti sigg. Boldrini rag. Giosuè, Marri dott. Alberto, Odorici dott. Luigi, e all'Amministratore Delegato sig. Vandelli dott. Alessandro, tutti i necessari poteri per dare attuazione alle delibere adottate ed in particolare i seguenti poteri:

a) - il potere di manifestare alle società incorporande, all'interno del procedimento di liquidazione delle azioni dei soci receduti delle medesime, ai sensi dell'art.2437 e ss. C.C., la volontà di BPER di esercitare il diritto d'opzione e di prelazione per tutte le azioni dei recedenti che rimanessero eventualmente inopstate a seguito della suddetta offerta in opzione e in prelazione di cui all'art.2437 quater C.C., preci-

sandosi che i diritti di opzione relativi alle azioni dei soci receduti oggetto di liquidazione non saranno negoziabili in alcun mercato, anche non regolamentato;

b) - il potere, ove ciò sia consentito dalle disposizioni di legge vigenti e qualora BPER abbia in portafoglio un numero di azioni proprie sufficienti, di procedere ad acquistare tutte le azioni oggetto di recesso, utilizzando per il concambio le azioni proprie in portafoglio che vengono appositamente vincolate per il soddisfacimento di coloro che eventualmente esercitassero il diritto di opzione e di prelazione loro spettante, nell'ambito del procedimento di liquidazione di cui all'art.2437 quater C.C., garantendo comunque loro il diritto di ricevere in concambio azioni BPER, aventi godimento regolare, sulla base dei rapporti di concambio fissati per ciascuna delle società interessate alla fusione, in modo da dare quindi, unitamente alle incorporande, efficacia alla fusione anche prima che sia completato il procedimento di liquidazione;

c) - il potere di acquistare dagli azionisti delle società incorporande che volessero esercitare in tutto o in parte tale loro diritto, ai sensi dell'art.2505 bis, comma I°, C.C., le azioni da essi detenute nelle predette società per un corrispettivo determinato alla

stregua dei criteri previsti per il recesso;

precisandosi infine che il corrispettivo spettante agli azionisti delle società incorporande i quali abbiano esercitato la facoltà di recesso o il diritto di fare acquistare alla incorporante le loro azioni nelle predette società ex art.2505 bis, I° comma, C.C, è stato determinato dagli organi amministrativi delle società incorporande, come da rispettive delibere consiliari, sentito il parere dei Collegi sindacali e della società di revisione "Pricewaterhouse Coopers S.p.A.", con sede in Milano, in Euro 9,20 (nove virgola venti) per ogni azione BPMZ, in Euro 16,80 (sedici virgola ottanta) per ogni azione BCAM e in Euro 21,80 (ventuno virgola ottanta) per ogni azione BPRA, e quindi le azioni dei soci alienanti dovranno essere acquistate da BPER per tali corrispettivi;

d) - di depositare presso il Registro delle Imprese di Modena, a fusione attuata, lo Statuto sociale aggiornato con la eliminazione delle clausole non più operative, con le modifiche introdotte nel testo dell'art.6, a seguito della conclusione del procedimento di fusione, ed inoltre con le modifiche statutarie nel frattempo intervenute a seguito delle deliberazioni eventualmente adottate dall'assemblea straordinaria;

e) - il potere di provvedere, secondo le norme proprie

della gestione accentrata in regime di dematerializzazione da parte di "Monte Titoli - S.p.A.", all'annullamento delle azioni delle società incorporande e alla loro sostituzione con le emittende nuove azioni della incorporante, con facoltà in particolare, se ed in quanto necessario, di emettere, negoziare e raggruppare certificati o diritti frazionari, corrispondenti ad eventuali frazioni di azioni che, in relazione alle delibere di cui sopra potessero competere ai soci delle società incorporate e se del caso di rinunciare per la società incorporante al concambio di frazioni di azioni in modo da consentire la quadratura dell'operazione, assicurando comunque agli azionisti aventi diritto a un numero non intero di azioni, anche per il tramite degli Intermediari Depositari, il controvalore dei diritti frazionari di loro spettanza al prezzo ufficiale delle azioni BPER alla data di consegna, senza aggravio di spese, bolli e commissioni;

6) - di stabilire che la fusione avverrà con effetti giuridici e civilistici nei confronti dei terzi dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese di Crotone, di Napoli, di Ravenna e di Modena, ovvero dalla data successiva eventualmente indicata nell'atto di fusione, ma con effetti ai fini fiscali ed ai fini dell'imputazione del-

le operazioni delle società incorporande al bilancio della incorporante dal primo gennaio dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione, così come consentito dall'art.2504 bis C.C., sicchè, ottenute le necessarie iscrizioni e decorsi senza opposizione i termini di legge o comunque fatto salvo il disposto dell'art.2503 C.C. e dell'art.57 n.3 Decreto Leg.vo 1.9.1993 n.385 e infine stipulato l'atto di fusione, la società "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", con sede a Modena, subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle incorporate "Banca Popolare del Mezzogiorno - S.p.A.", con sede a Crotone, "Banca della Campania - S.p.A.", con sede a Napoli, e "Banca Popolare di Ravenna - S.p.A.", con sede ad Ravenna, assumendo a proprio favore ed a proprio carico tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, tutte le attività, i diritti, i crediti, gli obblighi, gli interessi legittimi e le aspettative nei confronti di qualunque terzo, le situazioni possessorie e di fatto, tutti i debiti, le passività, le garanzie, i privilegi, oneri, vincoli, servitù e gli impegni nulla escluso ed eccettuato, delle incorporate, tutti i beni immobili, diritti reali immobiliari, beni mobili, impianti, attrezzature, autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, mobili regi-

strati, avviamento e beni strumentali in genere delle società incorporate, tutte le partecipazioni societarie di qualsiasi natura e consistenza anche in società cooperative e consortili, tutti i valori mobiliari e gli strumenti finanziari, tutti i contratti tipici e atipici, nominati e innominati, inclusi ordini in corso e proposte contrattuali, i contratti di affitto, locazione, anche ultranovennale, comodato, leasing, sia attivi che passivi, le insegne, i segni distintivi, i marchi, i siti e domini "Internet" aziendali, comprese le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi, depositi, cauzioni, conti correnti, contratti bancari, mutui, finanziamenti e affidamenti bancari in genere, tutti i contratti di assicurazione, fornitura, somministrazione, appalto, trasporto, spedizione, mandato, agenzia e rappresentanza, tutti i contratti di lavoro subordinato con il personale dipendente, con i relativi diritti goduti, maturati ed acquisiti, compresi gli obblighi di previdenza e di assicurazione ed i relativi fondi per l'indennità di anzianità e licenziamento, tutte le ragioni, azioni, liti, cause e vertenze di qualunque natura e ovunque radicate, nelle quali sono attualmente parte le società incorporande, e in quant'altro esistente a loro nome, anche se qui non indicato espressamente, nulla escluso ed eccettua-

to, determinandosi insomma una successione a titolo universale in tutto il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle società incorporande;

7) - di darsi atto che non esistono particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, nè titoli diversi dalle azioni, precisandosi altresì che nessuna delle società partecipanti alla fusione ha in corso prestiti obbligazionari convertibili;

8) - di darsi atto che non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

9) - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, sig. Caselli rag. Ettore, e in via disgiunta ai Vice Presidenti sigg. Boldrini rag. Giosuè, Marri dott. Alberto, Odorici dott. Luigi, e all'Amministratore Delegato sig. Vandelli dott. Alessandro, tutti i necessari poteri per dare esecuzione, decorsi senza opposizione i termini di legge, o comunque rispettato il disposto dell'art.2503 C.C. e dell'art.57, n.3, T.U. in data 1.9.1993 n.385, alle deliberazioni adottate, con autorizzazione di stabilire i termini e le modalità relative, con facoltà fra l'altro di intervenire al relativo atto notarile di fusione, di sottoscriverlo, in-

troducendovi tutte le clausole d'uso e del caso, di natura reale ed obbligatoria che riterranno convenienti e necessarie, prestando ogni opportuno consenso, anche con più atti separati e successive integrazioni, rettifiche, ratifiche, convalide e conferme e con successivi atti di precisazione, integrazione, ricognizione e correzione, con facoltà in particolare di curare, autorizzare e consentire la voltura, la trascrizione e l'annotamento a nome della società incorporante presso i Pubblici Registri Immobiliari, il Pubblico Registro Automobilistico, l'Ufficio Marchi e Brevetti e presso ogni altra Autorità, ente o amministrazione pubblica o privata, di tutti i beni immobili, diritti reali, mobili registrati, mobili, diritti, ragioni, azioni, depositi, cauzioni, licenze, autorizzazioni, permessi, concessioni edilizie, partecipazioni societarie, conti correnti, mutui, finanziamenti, affidamenti bancari, assicurazioni, contratti in genere e rapporti giuridici esistenti a nome delle società incorporande, compresa altresì la facoltà di più esattamente descrivere e meglio identificare tutti i beni immobili delle società incorporande, con precisi dati catastali e con i relativi confini, anche con atti separati e successive integrazioni e rettifiche, ratifiche, convalide e conferme; il tutto con rinuncia al-

l'iscrizione di ipoteche legali e con esonero dei competenti Conservatori e pubblici funzionari da ogni responsabilità al riguardo, con facoltà di rendere dichiarazioni, se ed in quanto necessario, ai sensi della legge 28.2.1985 n.47, del D.P.R. 6.6.2001 n.380 e successive modificazioni, ai sensi della legge 30.7.2010 n.122, e con facoltà inoltre di rilasciare quietanze e di prestare le usuali garanzie in ordine alla piena proprietà, pacifico possesso, libera disponibilità dei beni mobili ed immobili compresi nella fusione, con garanzia da evizione e con facoltà insomma di fare tutto quanto sarà necessario, riterranno opportuno e verrà loro richiesto per il miglior perfezionamento dell'operazione di fusione anche se qui non espressamente menzionato, il tutto con promessa fin da ora di approvato, ratificato e valido sotto gli obblighi di legge, senza che nessuno mai possa eccepire difetto, imprecisione o indeterminatezza di poteri, compresa infine la facoltà di apportare al presente verbale tutte le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero eventualmente richieste dal competente Registro Imprese in sede di iscrizione o che si rendessero comunque necessarie per il legale perfezionamento del presente atto".

Il Presidente pone quindi in votazione la delibera

proposta per alzata di mano, e dopo prova e controprova, la suddetta delibera viene approvata all'unanimità.

Lo Statuto sociale come sopra modificato è stato allegato al presente atto sotto la lettera "C".

Dopo di chè, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la adunanza, limitatamente agli argomenti di parte straordinaria, essendo le ore .

Le spese del presente verbale e sue conseguenti sono a carico della società.

Agli effetti fiscali, si richiede l'applicazione dell'imposta fissa di registro, ai sensi dell'art.4, comma I° della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986 n.131, e con richiesta di applicazione inoltre dei benefici fiscali di cui alla legge 16.12.1977 n.904.

Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati al presente atto.

Il comparente mi dichiara il numero di codice fiscale della società:

- "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Cooperativa": 01153230360.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che viene da me letto al comparente il quale, da me interpellato, lo approva trovandolo conforme al-

la sua volontà ed a verità.

Scritto elettronicamente per la maggior parte e per il resto scritto di mio pugno su trentanove pagine e parte fin qui della quarantesima di dieci fogli di competente carta da bollo e sottoscritto dal comparsante e da me Notaio nei modi di legge, essendo le ore 16,20.

F.to Caselli Ettore

" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio.